

**Circolare: Monotematica
"Finanziaria 2021"**

Data: 11 gennaio 2021

- PARTE PRIMA -

Indice

Legge di bilancio 2021	
1. <i>Sospensione versamenti contributi professionisti</i>	Pag. 3
2. <i>Esonero contributivo dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i>	Pag. 3
3. <i>Sgravi contributivi nel settore dilettantistico</i>	Pag. 4
4. <i>Sospensione versamenti federazioni sportive</i>	Pag. 4
5. <i>Esenzione IRPEF redditi agrari</i>	Pag. 4
6. <i>IVA agevolata sul take away e delivery</i>	Pag. 5
7. <i>Imposta di registro minima terreni agricoli</i>	Pag. 5
8. <i>Tassazione dei ristori (cooperative)</i>	Pag. 5
9. <i>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</i>	Pag. 6
10. <i>Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero</i>	Pag. 6
11. <i>Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati</i>	Pag. 7
12. <i>Proroga bonus edilizi e aumento bonus mobili</i>	Pag. 7
13. <i>Bonus idrico</i>	Pag. 7
14. <i>Superbonus 110%</i>	Pag. 8
15. <i>Bonus veicoli elettrici</i>	Pag. 9
16. <i>Riallineamento dei valori dell'avviamento</i>	Pag. 9
17. <i>Contributo centri storici</i>	Pag. 10
18. <i>Nuova sabatini</i>	Pag. 10
19. <i>Resto al sud</i>	Pag. 10
20. <i>Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno</i>	Pag. 10
21. <i>Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES</i>	Pag. 11
22. <i>Credito di imposta R&S nel mezzogiorno</i>	Pag. 11
23. <i>Garanzia SACE</i>	Pag. 11
24. <i>Compensazione telematica crediti/debiti commerciali</i>	Pag. 11
25. <i>Incentivo alle aggregazioni aziendali</i>	Pag. 12
26. <i>Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI</i>	Pag. 12
27. <i>Proroga moratoria PMI</i>	Pag. 13
28. <i>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i>	Pag. 13
29. <i>Riduzione del capitale sociale per perdite</i>	Pag. 13
30. <i>Detrazioni spese veterinarie</i>	Pag. 14
31. <i>Bonus bebè</i>	Pag. 14
32. <i>Sostegno alle madri con figli disabili</i>	Pag. 14
33. <i>Aumento contribuzione per indennizzo rottamazione licenze</i>	Pag. 15
34. <i>Bonus affitti per unità immobiliari residenziali</i>	Pag. 15
35. <i>Indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO)</i>	Pag. 15
36. <i>Fondo tutela vista</i>	Pag. 16

<i>37. Trattamento IVA Test/Vaccini COVID</i>	Pag. 16
<i>38. Card cultura 18 anni</i>	Pag. 17
<i>39. Cedolare secca locazioni brevi</i>	Pag. 17
<i>40. Esenzione IMU settore turistico</i>	Pag. 17
<i>41. Bonus canoni di locazione</i>	Pag. 18
<i>42. Bonus pubblicità</i>	Pag. 18
<i>43. Bonus edicole</i>	Pag. 18
<i>44. Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici</i>	Pag. 19
<i>45. Bonus TV 4.0</i>	Pag. 19
<i>46. Kit digitalizzazione</i>	Pag. 19
<i>47. Incentivi auto bassa emissione CO2</i>	Pag. 20
<i>48. Bonus Transizione 4.0</i>	Pag. 21
<i>49. Utilizzo indebito plafond iva esportatori abituali</i>	Pag. 22
<i>50. Plastic e sugar tax</i>	Pag. 22
<i>51. Bonus per depuratori acqua</i>	Pag. 22
<i>52. Lotteria dei corrispettivi e cashback</i>	Pag. 23
<i>53. Credito di imposta per adeguamento ambiente di lavoro</i>	Pag. 23
<i>54. Semplificazioni fiscali</i>	Pag. 23
<i>55. Imposta di bollo fatture elettroniche</i>	Pag. 24
<i>56. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</i>	Pag. 24
<i>57. Indennità attività sportive dilettantistiche</i>	Pag. 25
<i>58. Rivalutazione terreni e partecipazioni</i>	Pag. 25

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la **Finanziaria 2021** (Legge 30.12.2020, n. 178) c.d. "*Legge di bilancio 2021*", **in vigore dall'1.1.2021**.

Di seguito le novità di maggior rilievo con riferimento ad argomenti di natura fiscale. Seguirà parte seconda con argomenti attinenti il lavoro.

Sospensione versamenti contributi professionisti

Art. 1 commi da 20 a 22

È prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

In particolare, il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al D.Lgs 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Esonero contributivo dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Art. 1 comma 33

Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio 2020 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

Il beneficio, in particolare, si sostanzia nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione e della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975 cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall'agevolazione il contributo di maternità e il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

Art. 1 commi 34 e 35

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo - con dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 – per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporto di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

Art. 1 commi 36 e 37

Fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi:

- i versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex art 23 e 24 DPR 600/73;
- gli adempimenti/versamenti dei contributi previdenziali assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i versamenti IVA;
- i versamenti delle imposte sui redditi

per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 maggio 2021** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

Esenzione IREF redditi agrari

Art. 1 comma 38

È stata prorogata anche per il 2021 l'esenzione IRPEF (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020 che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

Iva agevolata su take away e delivery

Art. 1 comma 40

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti/ pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Imposta di registro minima terreni agricoli

Art. 1 comma 41

Viene disposta per l'anno 2021 la non applicazione dell'imposta di registro fissa di euro 200 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a euro 5.000, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Tassazione dei ristorni (cooperative)

Art. 1 comma 42

Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

Riduzione del prelievo sulla distribuzione di ristorni assimilati a dividendi: viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

Applicazione delle somme attribuite prima della approvazione della legge di bilancio 2021: per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Facoltà di applicare l'imposizione del 12,50% anticipatamente: la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo di imposta all'atto di attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Art. 1 commi da 44 a 47

È stata prevista la riduzione al 50% dell'imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse regionale nei seguenti ambiti:

- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.

Il regime di esclusione si applica ai dividendi percepiti nell'esercizio in corso al 01.01.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).

Gli enti non commerciali:

- devono destinare il risparmio di imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale;
- devono accantonare l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero

Art. 1 comma 48

A decorrere dall'anno 2021, per i soggetti residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, si prevede la riduzione del 50% dell'IMU e di due terzi della TARI sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Art. 1 comma 50

Per i lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30.04.2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia. Il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere pari al 10% o al 5% - secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia - del reddito dell'ultimo periodo di imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento.

Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Proroga bonus edilizi e aumento bonus mobili

Art. 1 commi da 56 a 60 e 76

Vengono prorogati fino al 31.12.2021 i seguenti bonus:

- bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
- l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021 viene elevato da 10.000 a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

Art. 1 commi da 61 e 65

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus pari a euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle modalità e dei tempi per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.

Superbonus 110%

Art. 1 commi da 66 a 75

Viene modificata la disciplina del superbonus 110%; in particolare:

- tra i **soggetti beneficiari** dell'agevolazione vengono incluse le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un **unico proprietario** o in comproprietà a più persone fisiche.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;

- la maxi detrazione è prorogata **fino al 30.06.2022**. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 per gli interventi effettuati dai condomini, per i quali dalla data del 30.06.2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.

Gli istituti autonomi case popolari possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30.06.2023 se alla data del 31.12.2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;

- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;
- l'inserimento tra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% di quelli finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 16 bis co. 1 lettera e) del TUIR;
- l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi "**funzionalmente indipendente**" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di

ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30.06.2022;

- per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 30.06.2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110%, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installano un numero superiore ad otto colonnine.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%. Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Bonus veicoli elettrici

Art. 1 commi da 77 a 79

È previsto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a euro 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. B) D.Lgs n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a euro 30.000,00.

Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di 20 milioni di euro fino all'esaurimento delle risorse ed è alternativo, e non cumulabile, con altri contributi statali.

Le modalità e i termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

Riallineamento dei valori dell'avviamento

Art. 1 comma 83

È estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 la rivalutazione dei beni di impresa introdotta dal DL Agosto.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi/IRAP con il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.

Contributo centri storici

Art. 1 commi 87 e 88

È stato esteso per il 2021 a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 59 del DL 104/2020 per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici.

Nuova Sabatini

Art. 1 commi 95 e 96

È stata estesa a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, finora prevista per i soli finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00.

Resto al SUD

Art. 1 comma 170

È elevata da 45 a 55 anni l'età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud" che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno

Art. 1 commi 171 e 172

È confermata la proroga al 31.12.2022 del credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES

Art. 1 commi da 173 a 176

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 91/2017, è prevista la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi di imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni;
- Conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella Zes per almeno 10 anni.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis"

Credito di imposta attività R&S nel Mezzogiorno

Art. 1 commi da 185 a 187

È confermato anche per il 2021 e il 2022 a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 160/2019, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni.

Garanzia SACE

Art. 1 commi 206 e da 208 a 218

È prorogata al 30 giugno 2021 l'operatività della Garanzia Italia ed è esteso l'ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE alle cessioni dei crediti pro soluto ed alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché: i) si preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione; ii) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Compensazione telematica crediti/debiti commerciali

Art. 1 commi da 227 a 229

È prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il sistema di interscambio.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal Codice Civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Art. 1 commi da 233 a 243

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate tra il 01.01.21 e il 31.12.21, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito di imposta a tale data.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI

Art. 1 commi 213, 216, 218 e 244

È prorogata al 30.06.2021 la disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI.

Dal 01.03.2021 al 30.06.2021 le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal fondo centrale, ossia garanzia a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un periodo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata

fino al massimo di 15 anni, con il pero adeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato in relazione alla maggior durata del finanziamento. Il tasso di interesse non deve essere superiore allo 0.2% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Proroga moratoria PMI

Art. 1 commi da 248 a 254

È prorogata al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del DL Cura Italia. Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31.01.2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31.03.2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31.01.2021.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 1 commi 263 e 264

Il credito di imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l'ammontare massimo del credito di imposta a favore della società. il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30.11.2021.

Per il Fondo PMI viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021.

La proroga non riguarda il credito di imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società, che resta dunque fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30.12.2020.

Riduzione del capitale sociale per perdite

Art. 1 comma 266

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447 , 2485-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del Codice Civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodices del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e l'assemblea che approva il bilancio in tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 e 2482 ter (perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale) l'assemblea, in alternativa alla immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli art. 2447 e 2482 ter.

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Detrazioni spese veterinarie

Art. 1 comma 333

È stata aumentata da euro 500 a euro 550 la spesa su cui calcolare la detrazione delle spese veterinarie. Resta invariata la franchigia di euro 129,11.

Bonus bebè

Art. 1 comma 362

È rinnovato per il 2021 l'assegno di natalità (bonus bebè) con le medesime modalità istituite in precedenza.

Sostegno alle madri con figli disabili

Art. 1 comma 365

Viene previsto a favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di euro 500 netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Aumento contribuzione per indennizzo rottamazione licenze

Art. 1 comma 380

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs 207/96.

L'indennizzo in particolare spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'aumento dello 0.09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

È ora disposto che, a decorrere dal 01.01.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0.48%, che nella misura dello 0.46% sarà destinata al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

Art. 1 commi da 381 a 384

Viene introdotto un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative devono essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO)

Art. 1 commi da 386 a 401

In favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, è riconosciuta una indennità pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'indennità in esame è riconosciuta a favore dei soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari del reddito di cittadinanza;

- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta;
- hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a euro 8.145;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

L'indennità viene erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda, in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda deve essere presentata, in via telematica, entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Fondo tutela vista

Art. 1 commi da 437 a 439

È prevista l'istituzione del denominato "Fondo tutela vista" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a euro 50 per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a euro 10.000 annui.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Trattamento IVA Test/Vaccini COVID

Art. 1 commi 452 e 453

Fino al 31.12.2022 sono esenti dall'IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 e al Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a strale strumentazione. Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini e alle prestazioni strettamente connesse.

Card cultura 18 anni

Art. 1 comma 576

È stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

I giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

Cedolare secca locazioni brevi

Art. 1 commi da 595 e 597

A partire dal periodo di imposta 2021 il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi **solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo di imposta.

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più, l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati mediante soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Viene inoltre istituita presso il MIBACT, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che raccoglie e ordina le informazioni inerenti agli immobili di cui sopra.

Gli immobili e le strutture verranno identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Esenzione IMU settore turistico

Art. 1 commi 599 e 600

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;

- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID – 19".

Bonus canoni di locazione

Art. 1 commi 602 e 603

Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all'art 28 del DL Rilancio è esteso per le agenzie di viaggio, i tour operator e per le imprese turistico ricettive fino al 30.04.2021.

Bonus pubblicità

Art. 1 comma 608

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito di imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Per il biennio 2021 e 2022 il bonus non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.

Bonus edicole

Art. 1 comma 609

È confermata l'estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. bonus edicole, ossia il credito di imposta a favore:

- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- delle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici in rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in comuni con un solo punto vendita.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Art. 1 comma 612

Viene introdotto un voucher aggiuntivo di euro 100 per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici a favore di nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 20.000,00, già beneficiari del voucher di euro 500 per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il MISE.

Bonus TV 4.0

Art. 1 commi 614 e 615

Sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Kit digitalizzazione

Art. 1 commi da 623 a 625

È prevista, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, la concessione ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a euro 20.000, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione interne o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato d'uso gratuito dotato di connettività per una anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni per l'anno 2021.

La modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Incentivi auto bassa emissione CO2

Art. 1 commi da 652 a 657, 691 e 692

È confermato per il 2021 il contributo spettante per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

- Per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a euro 2.000,00 nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 01.01.2011, ed euro 1.000,00 in mancanza di rottamazione. Il contributo – concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 50.000,00 – è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
- Per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km il contributo scende a euro 1.500,00. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 01.01 al 30.06.2021. E' richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 01.01.2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di euro 2.000 e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 40.000,00.

È previsto un contributo statale per l'acquisto, dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021 di veicoli per il trasporto di merci nuovi di categoria N1 nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 fino a 6.400 euro.

Si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo fondo.

Viene rifinanziato il fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" per riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 04.05.2020 al 02.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Bonus Transizione 4.0

Art. 1 commi da 1051 a 1067

Vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0. Nello specifico:

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali: per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine lungo 30.06.2023) è previsto un nuovo credito di imposta:

- Il credito di imposta generale, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non 4.0 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- Il credito di imposta per investimenti in beni materiali 4.0 compresi nell'allegato A alla L 232/2016 è riconosciuto alle imprese per gli investimenti effettuati dal 16.11.20 al 31.12.21 nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2.5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2.5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022 le percentuali variano rispettivamente al 40%, 20% e 10%;
- Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'allegato B alla L 232/2016 il credito di imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene o a decorrere dall'anno di interconnessione. Per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2020 spetta in un'unica quota annuale.

Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione: viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione:

- Attività di ricerca e sviluppo: credito pari al 20% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- Attività di innovazione tecnologica: credito pari al 10% (o al 15% in caso di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0) nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- Attività di design e ideazione estetica: credito pari al 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Credito di imposta per la formazione 4.0: viene prorogato al 2022 il credito di imposta per la formazione 4.0 con ampliamento dei costi ammissibili.

Utilizzo indebito plafond IVA esportatori abituali

Art. 1 commi da 1079 a 1083

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA:

- **analisi di rischio e controlli sostanziali:** l'amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale;
- **inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni di intento:** qualora dalle analisi emergano delle irregolarità, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento;
- **inibizione all'emissione di fatture elettroniche:** in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il sistema di interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante titolo di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.

Plastic e sugar tax

Art. 1 commi 1084 e 1085

L'entrata in vigore della plastic tax è stata rinviata al 01.07.2021.

Si estende la platea dei soggetti obbligati al pagamento della sugar tax, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 01.01.2022.

Bonus per depuratori acqua

Art. 1 commi da 1087 a 1089

È stato istituito un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogato da acquedotti.

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali.

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.21 al 31.12.2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 5.000 euro per gli altri soggetti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Lotteria dei corrispettivi e cashback

Art. 1 commi da 1095 a 1097

La partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini di cui all'art. 1, comma 540 della L 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" non concorrano a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Credito di imposta per adeguamento ambiente di lavoro

Art. 1 commi da 1098 a 1100

Con riferimento al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro viene anticipato al 30.06.2021, in luogo del precedente 31.12.2021, il termine per utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 e per cedere il credito.

Semplificazioni fiscali

Art. 1 commi da 1102 a 1107

Si introducono diverse semplificazioni fiscali:

- **Annotazione fatture emesse da contribuenti trimestrali:** le fatture emesse possono essere annotate nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione;
- **Esterometro:** a partire dal 01.01.2022 i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica (XML). I dati relativi alle operazioni svolte dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre i dati relativi alle operazioni ricevute dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni da e verso l'estero è applicabile la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 400,00 mensili.

È inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di euro 200 mensili se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la

trasmissione corretta dei dati.

- **Fattura elettronica per prestazioni sanitarie:** si estende al 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica mediante SDI per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Tale divieto deve ritenersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema ST, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
- **Registri e dichiarazioni IVA precompilati:** ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e del mod. IVA l'agenzia delle entrate può utilizzare, oltre a quelli acquisiti con le fatture elettroniche e l'esterometro, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe tributaria.

Qualora la convalida dei dati proposti dall'amministrazione finanziaria, ovvero la relativa integrazione, sia affidata ad un intermediario, è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Imposta di bollo fatture elettroniche

Art. 1 comma 1108

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 1 commi da 1109 a 1115

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

- la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione;
- viene differita al 01.07.2021 la possibilità per gli esercenti di avvalersi di sistemi evoluti di incasso per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In particolare, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa dell'importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, oppure per incompleta o infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a euro 100,00 per trasmissione. La sanzione per ciascuna violazione non può essere inferiore a euro 500,00.

Qualora nel quinquennio vengano contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni a un mese.

Indennità attività sportive dilettantistiche

Art. 1 comma 1121

È confermato l'inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1 commi 1122 e 1123

È prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 01.01.2021 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva calcolata con aliquota dell'11%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30.06.2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati